

## CESSIONI E CONFERIMENTI D'AZIENDA ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Dott. Enrico Zanetti

### RIFLESSI SUL PIANO CONTABILE



**SCRITTURE DI ASSESTAMENTO NELLA CONTABILITÀ DEL CEDENTE**



**SCRITTURA DI CESSIONE DA PARTE DEL CEDENTE**



**SCRITTURA DI ACQUISTO DA PARTE DEL CESSIONARIO**

## SCRITTURE DI ASSESTAMENTO DEL CEDENTE

**PRIMA DI RILEVARE LA SCRITTURA DI CESSIONE D'AZIENDA È NECESSARIO CHE LE POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELL'AZIENDA TRASFERITA RIFLETTANO L'ESATTO VALORE CONTABILE AD ESSE ATTRIBUIBILE ALLA DATA DI CESSIONE**


-  **RILEVAZIONE COSTI E RICAVI DI COMPETENZA MA NON ANCORA CONTABILIZZATI**
  
-  **NEUTRALIZZAZIONE DI COSTI E RICAVI GIÀ CONTABILIZZATI MA NON DI COMPETENZA**

## SCRITTURE DI ASSESTAMENTO PIÙ COMUNI

-  **AMMORTAMENTO BENI MATERIALI E IMMATERIALI**
  
-  **ACCANTONAMENTO TFR E RATEI PERSONALE**
  
-  **RILEVAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO**
  
-  **RILEVAZIONE ALTRI COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO**
  
-  **STORNO DI COMPONENTI DI CONTO ECONOMICO GIÀ CONTABILIZZATI**

**“SCARICO” DELL’AZIENDA DOPO L’ASSESTAMENTO**

**NELLA SCRITTURA DI CESSIONE  
IL CEDENTE PUÒ FAR CONFLUIRE  
ANCHE LE C.D. “ATTIVITÀ E PASSIVITÀ IMPROPRIE”  
ONERI PLURIENNALI / AVVIAMENTO / FONDI PER RISCHI E ONERI  
OVE SI RIFERISCANO AL COMPLESSO AZIENDALE CEDUTO  
FACENDOLE CONCORRERE IMPLICITAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELLA  
**PLUSVALENZA / MINUSVALENZA CONTABILE****

**RILEVAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

## RILEVAZIONE DELLA PLUSVALENZA / MINUSVALENZA

$$\begin{aligned} & \text{RISULTATO ECONOMICO DELLA CESSIONE D'AZIENDA} \\ & = \\ & \text{VALORE DI ISCRIZIONE CONTABILE DEL CORRISPETTIVO} \\ & - \\ & \text{VALORE CONTABILE "ASSESTATO" DELL'AZIENDA CEDUTA} \end{aligned}$$

COMPETENZA ECONOMICA



INDIVIDUAZIONE PROBLEMATIC  
NEL CASO IN CUI L'ATTO SIA SOTTOPOSTO A  
CONDIZIONI SOSPENSIVE O RISOLUTIVE  
CHE SI VERIFICANO  
NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO DI  
STIPULA

IMPOSTE DIFFERITE



DEVONO ESSERE RILEVATE  
NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA ECONOMICA  
NEL CASO IN CUI L'IMPRESA CEDENTE  
SI AVVALGA DELLA FACOLTÀ DI RATEIZZAZIONE  
DELLA PLUSVALENZA FISCALE

## COMPETENZA ECONOMICA IN CASO DI CONDIZIONI

CONDIZIONE SOSPENSIVA



LA RILEVAZIONE DELLA PLUSVALENZA  
VA RINVIATA  
AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL CORSO DEL  
QUALE LA CONDIZIONE SOSPENSIVA SI È  
REALIZZATA  
SE SI TRATTA DI MINUSVALENZA  
VA ACCANTONATA LA PREVISIONE DI PERDITA

CONDIZIONE RISOLUTIVA



SE RIMESSA ALLA SOLA VOLONTÀ DEL CEDENTE  
LA PLUSVALENZA È SUBITO "DEFINITIVA"  
SE DIPENDE ANCHE O SOLO DA VOLONTÀ ALTRUI  
LA PLUSVALENZA VA RINVIATA  
LA MINUSVALENZA NO

## ISCRIZIONE DELL'AZIENDA NEL SUO COMPLESSO

A LIVELLO COMPLESSIVO  
L'AZIENDA È ISCRITTA AL SUO COSTO DI ACQUISTO  
INSINDACABILMENTE DETERMINATO TRA LE PARTI NELL'ATTO  
LA RIPARTIZIONE CONTABILE DI QUESTO COSTO DI ACQUISTO COMPLESSIVO  
TRA I SINGOLI ELEMENTI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO AZIENDALE  
È PERÒ TUTT'ALTRO CHE INSINDACABILE ED ANZI IL CESSIONARIO NON HA  
ALTERNATIVE ALL'ISCRIZIONE NEL PROPRIO STATO PATRIMONIALE DI  
CIASCUN ELEMENTO AZIENDALE SULLA BASE DEL VALORE CORRENTE SUO PROPRIO  
LASCIAANDO POI ALLA POSTA DIFFERENZIALE  
DELL'AVVIAMENTO (O DELL'AVVIAMENTO NEGATIVO)  
IL COMPITO DI RACCORDARE  
LA MERA SOMMATORIA ALGEBRICA DEI SINGOLI VALORI CORRENTI ATTIVI E PASSIVI  
CON  
IL CORRISPETTIVO PATTUITO CON IL CEDENTE PER L'ACQUISIZIONE DELL'AZIENDA  
PRINCIPIO EVINCIBILE DAL DOCUMENTO OIC N. 24 (CAP. "AVVIAMENTO", § D)  
CONFERMATO CON RISVOLTI ANCHE FISCALI DA  
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 16.4.2008 N. 9950

## ISCRIZIONE DEI BENI IMMATERIALI E ONERI PLURIENNALI

DEVONO ESSERE ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DEL  
CESSIONARIO D'AZIENDA PER UN VALORE PARI A QUELLO DI MERCATO  
  
PUÒ ACCADERE CHE LE PARTI ATTRIBUISCANO UNA SPECIFICA VALORIZZAZIONE  
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL PREZZO COMPLESSIVO  
A ONERI PLURIENNALI SOSTENUTI DAL CEDENTE  
CHE NON HANNO ANCORA ESAURITO DEL TUTTO LA PROPRIA UTILITÀ  
L'ESEMPIO TIPICO È QUELLO DELLE SPESE PER MIGLIORIE SU BENI DI TERZI  
**OVE CIÒ ACCADA**  
NON SI RAVVISANO RAGIONI OSTATIVE ALLA LORO SEPARATA ISCRIZIONE  
TRA LE "ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI"  
NELLA VOCE B.I.7 DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DEL CESSIONARIO

## ISCRIZIONE DEI CONTRATTI DI LEASING

**LA RILEVAZIONE CONTABILE DEL “COSTO DI ACQUISTO” DI UN CONTRATTO DI LEASING PRESUPPONE LA SUA SCOMPOSIZIONE IN DUE COMPONENTI**

**QUELLA RICONDUCIBILE AL  
PREZZO PAGATO PER IL SUBENTRO VERO E PROPRIO NEL CONTRATTO  
DA ISCRIVERE TRA LE “ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”  
E AMMORTIZZARE IN FUNZIONE DELLA DURATA RESIDUA DEL CONTRATTO  
GENERALMENTE DI VALORE MARGINALE E QUINDI OMETTIBILE**

**QUELLA RICONDUCIBILE AL  
PREZZO PAGATO PER IL SUBENTRO NEL DIRITTO DI RISCATTARE (E QUINDI  
ACQUISTARE) IL BENE OGGETTO DEL CONTRATTO DI LEASING  
DA ISCRIVERE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
ALLA STREGUA DI UN “ACCONTO” SULLA FUTURA ACQUISIZIONE DEL BENE  
MANTENENDO QUINDI SOSPESO FINO A TALE ACCADIMENTO  
QUALSIVOGLIA PROCESSO DI AMMORTAMENTO DEL COSTO**

## ISCRIZIONE DEI BENI MATERIALI

**TUTTE LE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E LE RIMANENZE DI MAGAZZINO  
INCLUSE NEL COMPLESSO AZIENDALE ACQUISITO  
DEVONO ESSERE ISCRITTE NELL’ATTIVO PATRIMONIALE DEL  
CESSIONARIO D’AZIENDA SULLA BASE DEL LORO VALORE DI MERCATO**

**TALE VALORE RAPPRESENTA INFATTI  
NEL CASO DI ACQUISTO NELL’AMBITO DI UN ATTO DI COMPRAVENDITA  
AVENTE PER OGGETTO UN COMPLESSO AZIENDALE  
IL COSTO DI ACQUISTO DI CIASCUNO SPECIFICO BENE  
E QUINDI IL VALORE A CUI CIASCUNA DI ESSI DEVE ESSERE ISCRITTO  
AI SENSI DEI NUM. 1) E 9) DEL CO. 1 DELL’ART. 2426 DEL CODICE CIVILE**

## ISCRIZIONE DEI CREDITI

### **TUTTI I CREDITI**

**TRASFERITI UNITAMENTE ALL'AZIENDA CUI SONO RELATIVI  
DEVONO ESSERE ISCRITTI NELL'ATTIVO PATRIMONIALE DEL CESSIONARIO  
D'AZIENDA SULLA BASE DEL LORO VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO  
AI SENSI DEL NUM. 8) DEL CO. 1 DELL'ART. 2426 DEL CODICE CIVILE**

**SE LE PARTI TRASFERISCONO I CREDITI AL MERO VALORE NOMINALE  
IL CESSIONARIO PROCEDE AGLI ACCANTONAMENTI AL FONDO SVALUTAZIONE  
IN SEDE DI CHIUSURA DI BILANCIO**

**SE LE PARTI TRASFERISCONO I CREDITI A UN VALORE DECURTATO  
CHE RAPPRESENTA GIÀ IL VALORE DI PRESUMIBILE REALIZZO  
IL CESSIONARIO ISCRIVE COMUNQUE I CREDITI AL VALORE NOMINALE  
E CONTESTUALMENTE RILEVA NEL PASSIVO IL FONDO RETTIFICATIVO  
QUESTO FONDO SI INTENDE PIENAMENTE RICONOSCIUTO AI FINI FISCALI**

## ISCRIZIONE DELLE PASSIVITÀ

**IL CESSIONARIO È TENUTO AD ISCRIVERE  
NEL PASSIVO DEL PROPRIO STATO PATRIMONIALE  
TUTTI I DEBITI AZIENDALI PER I QUALI L'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DISPONE  
IL "TRASFERIMENTO" VERO E PROPRIO AL CESSIONARIO  
CONGIUNTAMENTE ALL'AZIENDA CUI AFFERISCONO**

**NELLA MISURA IN CUI LE PARTI ATTRIBUISCONO  
UNA SPECIFICA RILEVANZA ECONOMICA A UNA PASSIVITÀ POTENZIALE  
RAPPRESENTATA DA UN FONDO PER RISCHI O ONERI  
GIÀ RILEVATO CONTABILMENTE DAL CEDENTE E RELATIVO ALL'AZIENDA  
TRASFERITA FACENDOLA CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEL  
CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PARE SENZA DUBBIO CORRETTO  
CHE IL CESSIONARIO LA ISCRIVA COME FONDO "DIRETTAMENTE" NEL PROPRIO  
PASSIVO PATRIMONIALE CONTESTUALMENTE ALLA RILEVAZIONE CONTABILE  
DI TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO AZIENDALE**

## ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO POSITIVO O NEGATIVO

**AVVIAMENTO (POSITIVO O NEGATIVO)**

=

CORRISPETTIVO PATTUITO DALLE PARTI PER LA COMPRAVENDITA DELL'AZIENDA

-

SOMMATORIA ALGEBRICA DEI VALORI CORRENTI DEI SINGOLI ELEMENTI



## IMPOSTE ANTICIPATE SULL'AVVIAMENTO

POSTO CHE

**L'AMMORTAMENTO CIVILISTICO DELL'AVVIAMENTO**

VA FATTO SU UN ORIZZONTE TEMPORALE DI 5 ANNI

SALVO ADEGUATE MOTIVAZIONI IN NOTA INTEGRATIVA PER ORIZZONTE PIÙ AMPIO

MA CHE

**L'AMMORTAMENTO FISCALE DELL'AVVIAMENTO**

VA FATTO SU UN ORIZZONTE TEMPORALE DI 18 ANNI

CO. 3 DELL'ART. 103 DEL TUIR

NEGLI ESERCIZI IN CUI SI EFFETTUANO VARIAZIONI FISCALI IN AUMENTO

PERCHÉ SOLO UNA PARTE DELL'AMMORTAMENTO CIVILISTICO

È SUBITO DEDUCIBILE

**DEVONO ESSERE STANZIATE IN BILANCIO LE CORRELATE IMPOSTE ANTICIPATE**

CHE SARANNO POI STORNATE NEI SUCCESSIVI ESERCIZI

IN CUI PROSEGUIRÀ L'AMMORTAMENTO SOLO FISCALE DELL'AVVIAMENTO

## AMBITI IMPOSITIVI INTERESSATI



## DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE

$$\begin{aligned} &= \\ &\text{CORRISPETTIVO PATTUITO} \\ &- \\ &\text{COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO} \\ &\text{SOMMATORIA ALGEBRICA DEI VALORI FISCALI} \\ &\text{DEI SINGOLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO TRASFERITI} \end{aligned}$$

## NATURA UNITARIA DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE

**LA PLUSVALENZA DA CESSIONE D'AZIENDA  
HA NATURA UNITARIA**

**CIÒ IMPLICA CHE  
SE NEL COMPLESSO AZIENDALE CEDUTO**

-  **SONO COMPRESI PARTECIPAZIONI CON I REQUISITI PEX, NON È POSSIBILE APPLICARE IL REGIME DI PARZIALE ESENZIONE SULLA PARTE DI PLUSVALENZA RICONDUCEBILE ALLE PARTECIPAZIONI**
-  **SONO COMPRESI BENI CON COSTO FISCALE SOLO PARZIALMENTE RICONOSCIUTO, NON È POSSIBILE CONSIDERARE NON IMPONIBILE UNA PARTE DELLA PLUSVALENZA IN QUANTO RICONDUCEBILE A TALI BENI**
-  **SONO COMPRESI CONTRATTI DI LEASING, NON PUÒ EMERGERE ALCUNA SOPRAVVIVENZA ATTIVA SULLA BASE DEL VALORE NORMALE DEI BENI OGGETTO DEL CONTRATTO**

## EVENTUALE AVVIAMENTO ISCRITTO IN CAPO AL CEDENTE

**IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELL'AVVIAMENTO  
EVENTUALMENTE ISCRITTO IN CAPO AL CEDENTE**

**CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE**

**C.M. 17.5.2000 N. 98/E (§ 1.5.1)**

## EVENTUALI FONDI RISCHI "TASSATI" IN CAPO AL CEDENTE

**I FONDI RISCHI "TASSATI"  
EVENTUALMENTE ISCRITTI IN CAPO AL CEDENTE  
NON CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE  
DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE O DELLA MINUSVALENZA DEDUCIBILE  
A FRONTE DEL LORO "STORNO" SUL PIANO CONTABILE  
SERVE QUINDI UNA VARIAZIONE FISCALE IN DIMINUZIONE DI PARI IMPORTO**

**R.M. 18.9.2000 n. 142/E E RIS. AGENZIA ENTRATE 25.7.2007 n. 184/E**

**PER QUANTO RIGUARDA IL CESSIONARIO  
OVE LI RE-ISCRIVA "DIRETTAMENTE" NEL SUO PASSIVO  
SI CONSIDERANO ALLA STREGUA DI FONDI FISCALMENTE RICONOSCIUTI  
E PERTANTO IL LORO UTILIZZO NON COMPORTA VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE**

## TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE

-  TASSAZIONE ORDINARIA
-  TASSAZIONE FRAZIONATA
-  TASSAZIONE SEPARATA
-  REDDITI DIVERSI

## TASSAZIONE ORDINARIA

LA PLUSVALENZA CONCORRE  
PER L'INTERO AMMONTARE REALIZZATO  
A FORMARE IL REDDITO DI IMPRESA  
DEL PERIODO DI COMPETENZA

## TASSAZIONE FRAZIONATA SU 5 PERIODI DI IMPOSTA

-  **ESERCIZIO DELL'OPZIONE:** SUFFICIENTE IL COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DEL CONTRIBUENTE NEL QUADRO RF DEL MODELLO UNICO
-  **PERIODO DI POSSESSO:** MINIMO TRE ANNI (RILEVA IL GIORNO IN CUI L'AZIENDA È STATA ACQUISITA O L'IMPRESA SI È COSTITUITA E NON LA DATA DI ACQUISTO DEI SINGOLI BENI CHE COMPONGONO IL COMPLESSO AZIENDALE)
-  **UNICA AZIENDA DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE:** PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON PUÒ ESSERE APPLICATA LA TASSAZIONE FRAZIONATA
-  **IMPOSTE DIFFERITE:** LA TASSAZIONE FRAZIONATA SU 5 PERIODI IMPONE LO STANZIAMENTO DELLA FISCALITA' DIFFERITA CORRELATA

## TASSAZIONE SEPARATA

**ESPERIBILE ESCLUSIVAMENTE DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**

**ESERCIZIO DELL'OPZIONE:** NELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA AL QUALE LA PLUSVALENZA SAREBBE ALTRIMENTI TASSATA NEL REDDITO DI IMPRESA



**PERIODO DI POSSESSO:** MINIMO CINQUE ANNI (RILEVA IL GIORNO IN CUI L'AZIENDA È STATA ACQUISITA O L'IMPRESA SI È COSTITUITA E NON LA DATA DI ACQUISTO DEI SINGOLI BENI CHE COMPONGONO IL COMPLESSO AZIENDALE



**CALCOLO IMPOSTA:** ALIQUOTA MEDIA CORRISPONDENTE ALLA METÀ DEL REDDITO COMPLESSIVO NETTO DEL CONTRIBUENTE NEI DUE PERIODI DI IMPOSTA ANTECEDENTI

## TASSAZIONE COME REDDITI DIVERSI



**PLUSVALENZE REALIZZATE DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE MEDIANTE LA CESSIONE DELL'UNICA AZIENDA PREVIAMENTE CONCESSA IN AFFITTO O IN USUFRUTTO**



**PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE LA CESSIONE DI AZIENDE RICEVUTE A TITOLO GRATUITO (DONAZIONE O MORTIS CAUSA)**

## CORRISPETTIVO “PROVVISORIO” O “INDETERMINATO”

**CORRISPETTIVO  
PROVVISORIO**



**TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA NEL  
PERIODO DI IMPOSTA DI COMPETENZA  
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI CON NATURA  
DI SOPRAVVENIENZA ATTIVA O PASSIVA  
SENZA INFLUENZARE  
EVENTUALE TASSAZIONE FRAZIONATA**

**CORRISPETTIVO  
INDETERMINATO**



**TASSAZIONE DELLA PLUSVALENZA  
RINVIATA AL PERIODO DI IMPOSTA  
IN CUI DIVIENE OGGETTIVAMENTE  
DETERMINABILE IL CORRISPETTIVO**

## QUESTIONE DELLA “CONGRUITÀ” DEL CORRISPETTIVO

**UNA PREOCCUPAZIONE SEMPRE VIVA NEGLI OPERATORI È CHE  
IL CORRISPETTIVO PATTUITO PER LA COMPRAVENDITA DELL’AZIENDA  
POSSA ESSERE OGGETTO DI UN SINDACATO DI CONGRUITÀ QUANTITATIVA  
DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

**CON QUEL CHE NE CONSEGUÈ IN TERMINI DI ACCERTAMENTO IN CAPO AL CEDENTE  
DI UNA MAGGIORE PLUSVALENZA IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO**

**LA QUESTIONE DEL “DISCONOSCIMENTO” DEL CORRISPETTIVO DI VENDITA  
E DELLA SUA “SOSTITUZIONE” CON IL CRITERIO DEL VALORE NORMALE  
AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA IMPONIBILE  
PUÒ DISCENDERE DALLA TRASLAZIONE NELL’AMBITO DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  
DELL’ACCERTAMENTO DI VALORE ESPERITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO**

**LA DOTTRINA ESCLUDE CHE IL VALORE INDIVIDUATO AI FINI DEL REGISTRO  
POSSA ESSERE AUTONOMAMENTE RIBALTATO AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  
CON VALENZA PRESUNTIVA CONTRO IL CEDENTE**

**ADC – NORMA DI COMPORTAMENTO N. 171/2008**

**COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
STUDIO N. 81-2009/T (§ 8.1) DEL 4.12.2009**

## PRASSI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

**R.M. 1.7.1980 N. 9/1437**

**L'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO  
NON PUÒ ESPLICARE EFFICACIA AUTOMATICA  
ANCHE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  
IN QUANTO**

**LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA SI FONDA  
SULLA CONTRAPPOSIZIONE DI COSTI E RICAVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI**

**L'IMPOSTA DI REGISTRO COLPISCE INVECE  
NON IL PREZZO BENSÌ IL VALORE DEI BENI OGGETTO DELL'ATTO**

**CIÒ NONOSTANTE SPESSO ACCADE CHE GLI UFFICI RIBALTINO DE PLANO  
NELL'AMBITO DEL REDDITO DI IMPRESA  
L'ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE ESPERITO AI FINI DEL REGISTRO  
RICALCOLANDO SU TALE MAGGIOR VALORE LA PLUSVALENZA IMPONIBILE**

## GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE

**SENTENZA N. 18705 DEL 23.8.2010**

**“IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEL REDDITO D'IMPRESA  
IL VALORE DI MERCATO  
DETERMINATO IN VIA DEFINITIVA IN SEDE DI APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PUÒ ESSERE LEGITTIMAMENTE UTILIZZATO  
DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COME DATO PRESUNTIVO AI FINI  
DELL'ACCERTAMENTO  
DI UNA PLUSVALENZA REALIZZATA A SEGUITO DI CESSIONE DELL'AZIENDA  
RESTANDO A CARICO DEL CONTRIBUENTE  
L'ONERE DI SUPERARE LA PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA TRA  
IL VALORE DI MERCATO ED IL PREZZO INCASSATO  
MEDIANTE LA PROVA, DESUMIBILE DALLE SCRITTURE CONTABILI O DA ALTRI ELEMENTI,  
DI AVERE IN CONCRETO VENDUTO AD UN PREZZO INFERIORE”**

**ALTRI PRECEDENTI CONFORMI**

**SENTENZA N. 21661 DEL 9.10.2006 / SENTENZA N. 19830 DEL 18.7.2008**

## ASPETTI RILEVANTI IN CAPO AL CESSIONARIO



**RIPARTIZIONE DEL COSTO FISCALE COMPLESSIVO TRA AVVIAMENTO E SINGOLI ELEMENTI PATRIMONIALI FACENTI PARTE DELL'AZIENDA**



**NATURA FISCALE DELL'EVENTUALE AVVIAMENTO NEGATIVO**

## RIPARTIZIONE COSTO FISCALE COMPLESSIVO

**“FERMO RESTANDO CHE IL PREZZO DI CESSIONE DI AZIENDA O DI RAMO DI AZIENDA È FRUTTO DELLA LIBERA CONTRATTAZIONE DELLE PARTI, DEVE, INVECE, ESCLUDERSI CHE LA SUCCESSIVA RIPARTIZIONE CONTABILE, TRA LE SINGOLE COMPONENTI AZIENDALI, DEL CORRISPETTIVO COMPLESSIVAMENTE VERSATO SIA INSINDACABILMENTE RIMESSA ALL'IMPRENDITORE CESSIONARIO. ANCHE TALE OPERAZIONE È, INFATTI, SOGGETTA AL RISPETTO DEL CRITERIO DELLA CORRETTEZZA E DELLA VERIDICITÀ DEL BILANCIO, CHE COMPORTA CHE TUTTI GLI ELEMENTI ATTIVI E PASSIVI COSTITUENTI L'AZIENDA VENGANO ISCRITTI IN BILANCIO AL LORO VALORE REALE E VIETA L'INSERIMENTO DI POSTE INESISTENTI O SOPRAVALUTATE”**

**CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 16.4.2008 N. 9950**

## AVVIAMENTO NEGATIVO

**L'AVVIAMENTO NEGATIVO**

**PARI ALLA DIFFERENZA TRA  
IL VALORE DELLA SOMMATORIA ALGEBRICA  
DEI VALORI DEI SINGOLI ELEMENTI PATRIMONIALI  
(MAGGIORE)**

**E**

**IL PREZZO PATTUITO PER LA COMPRAVENDITA DELL'AZIENDA  
(MINORE)**

**VIENE ISCRITTO IN UN FONDO RISCHI DEL PASSIVO DEL CESSIONARIO**

**IL FONDO SI CONSIDERA FISCALMENTE RICONOSCIUTO  
I SUOI UTILIZZI NON CONSENTONO DI EFFETTUARE VARIAZIONI FISCALI  
IN DIMINUIZIONE**

**RIS. AGENZIA ENTRATE 25.7.2007 N. 184/E**

## IRRILEVANZA DELLA PLUSVALENZA

**NON È MAI IMPONIBILE AI FINI IRAP**

**LA PLUSVALENZA REALIZZATA**

**MEDIANTE CESSIONE DI UN COMPLESSO AZIENDALE**

### ALTERNATIVITÀ IVA - REGISTRO

**IVA**



**OPERAZIONE FUORI CAMPO IVA**

**REGISTRO**



**OPERAZIONE SOGGETTA AD IMPOSTA CON ALIQUOTA PROPORZIONALE**

### OPERAZIONE FUORI CAMPO



**RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA SUI CESPITI**



**TRASFERIMENTO DEL CREDITO IVA ALLA CONFERITARIA**



**TRASFERIMENTO DEL PLAFOND IVA ALLA CONFERITARIA**



**COMUNICAZIONI AGLI UFFICI IVA EX ART. 35 DPR 633**

## BASE IMPONIBILE

**IL VALORE DI MERCATO**

**IL VALORE DICHIARATO NELL'ATTO  
O (IN MANCANZA O SE SUPERIORE) IL CORRISPETTIVO PATTUITO COSTITUISCONO  
"SOLO" LA BASE IMPONIBILE "PROVVISORIA"**

**LADDOVE TALE BASE IMPONIBILE "PROVVISORIA" SI RIVELASSE, IN SEDE DI  
CONTROLLO EX CO. 4 DELL'ART. 51, NON COERENTE  
RISPETTO AL VALORE DI MERCATO DELL'AZIENDA  
L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PROCEDEREBBEA RETTIFICARE LA BASE  
IMPONIBILE SU CUI ERA STATA PROVVISORIA MENTE LIQUIDATA L'IMPOSTA DI REGISTRO**

## VALORE DI MERCATO DI UNA AZIENDA

-  **VALUTAZIONE PATRIMONIALE**
-  **VALUTAZIONE REDDITUALE**
-  **VALUTAZIONE MISTA PATRIMONIALE-REDDITUALE**
-  **VALUTAZIONE FINANZIARIA**

## ACCERTAMENTO VALORE AVVIAMENTO

**COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 52 DEL 25.7.2003**

**PERCENTUALE DI REDDITIVITÀ  
APPLICATA SULLA MEDIA DEI RICAVI ACCERTATI  
O, IN MANCANZA, DICHIARATI  
NEGLI ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA  
ANTERIORI A QUELLO DI CESSIONE**

**MOLTIPLICATA PER TRE**

## ACCERTAMENTO COMPONENTE IMMOBILIARE

**A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DL 223/2006  
SULLA COMPONENTE IMMOBILIARE DELL'AZIENDA COMPRAVENDUTA**

**NON TROVA PIÙ APPLICAZIONE  
LA C.D. "SOGLIA DI NON RETTIFICABILITÀ"**

**IN ALTRE PAROLE  
ANCHE SE NELL'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA  
IL VALORE DI TRANSAZIONE ATTRIBUITO AGLI IMMOBILI  
È SUPERIORE AL VALORE CATASTALE DEI MEDESIMI  
RESTA POSSIBILE PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA  
PROCEDERE AD ACCERTAMENTO  
SULLA BASE DELL'EVENTUALE MAGGIOR VALORE DI MERCATO**

## RIFLESSI AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

**R.M. 1.7.1980 N. 9/1437**

**L'ACCERTAMENTO AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO  
NON PUÒ ESPLICARE EFFICACIA AUTOMATICA  
ANCHE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO  
IN QUANTO**

**LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA SI FONDA SULLA  
CONTRAPPOSIZIONE DI COSTI E RICAVI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI**

**L'IMPOSTA DI REGISTRO COLPISCE INVECE  
NON IL PREZZO BENSÌ IL VALORE DEI BENI OGGETTO DELL'ATTO**

**CIÒ NONOSTANTE SPESSO ACCADE CHE GLI UFFICI RIBALTINO DE PLANO  
NELL'AMBITO DEL REDDITO DI IMPRESA  
L'ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE ESPERITO AI FINI DEL REGISTRO  
RICALCOLANDO SU TALE MAGGIOR VALORE LA PLUSVALENZA IMPONIBILE  
NON MANCANO PER ALTRO PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI  
CHE AVALLANO TALE CENSURABILE PRASSI**

## APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

**ALIQUOTA DI  
IMPOSTA**



**SULL'INTERO VALORE DELL'ATTO, L'ALIQUOTA PIÙ  
ELEVATA TRA QUELLE APPLICABILI AI SINGOLI BENI O  
DIRITTI IN ESSO RACCHIUSI**

**A MENO CHE NELL'ATTO VENGANO INDICATI VALORI  
DISTINTI PER I SINGOLI BENI O DIRITTI**

**SCOMPUTO  
PASSIVITÀ**



**SE NELL'ATTO LE PARTI HANNO EVIDENZIATO  
SEPARATAMENTE IL VALORE DI TRASFERIMENTO  
ATTRIBUITO ALLE ATTIVITÀ**

**LE PASSIVITÀ CONTESTUALMENTE TRASFERITE CON  
L'ATTO VANNO IMPUTATE AI DIVERSI BENI IN  
PROPORZIONE DEL LORO RISPETTIVO VALORE**

## BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE APPLICABILI

**SE NEL COMPLESSO AZIENDALE COMPRAVENDUTO SONO COMPRESI BENI IMMOBILI (O DIRITTI REALI IMMOBILIARI) SUL VALORE DEI MEDESIMI RISULTANO DOVUTE LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI NELLA MISURA PROPORZIONALE DEL 2% E DELL'1%**

**NEL CONTESTO DI CESSIONE D'AZIENDA  
NON DOVREBBE TROVARE APPLICAZIONE L'ALIQUOTA DEL 3%  
PREVISTA PER L'IMPOSTA IPOTECARIA  
IN RELAZIONE ALLE CESSIONI DI FABBRICATI STRUMENTALI**

**LA BASE IMPONIBILE DELLE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI  
DEVE ESSERE ASSUNTA AL LORDO DELLE PASSIVITÀ  
CHE VICEVERSA  
AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO  
SONO STATE CONSIDERATE IN DIMINUZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI MEDESIMI**

## NOZIONE DI CONFERIMENTO

**ATTO MEDIANTE IL QUALE  
I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A UN SOGGETTO COLLETTIVO  
GLI ATTRIBUISCONO LE RISORSE PATRIMONIALI NECESSARIE  
PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE  
IN ESECUZIONE DELLA SPECIFICA OBBLIGAZIONE  
ASSUNTA IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI O QUOTE  
RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE**

## NATURA GIURIDICA DEL CONFERIMENTO

**DAL PUNTO DI VISTA  
DELLA CONFERITARIA**



**NON RAPPRESENTA UN  
ACQUISTO DIETRO CORRISPETTIVO  
MA UN APPORTO DESTINATO ALL'ATTIVITÀ  
DELL'IMPRESA**

**DAL PUNTO DI VISTA  
DEL CONFERENTE**



**NON È UNO SCAMBIO  
MA  
UNA SOSTITUZIONE DI BENI A PPORTATI  
CON PARTECIPAZIONI  
CHE INDIRETTAMENTE LI RAPPRESENTANO**

## NATURA ECONOMICA DEL CONFERIMENTO

**MODELLO  
CESSIONE**



**FINALITÀ DI REALIZZO  
DEI PLUSVALORI INSITI  
NEL COMPLESSO AZIENDALE CONFERITO**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO CHE PORTA IL CONFERENTE A PERDERE IL CONTROLLO  
DELL'AZIENDA**

**MODELLO  
TRASFORMAZIONE**




**FINALITÀ DI RISTRUTTURAZIONE  
DEGLI ASSETTI "INTERNI"  
(ORGANIZZATIVI, SOCIETARI E PROPRIETARI)**


**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO IN NEWCO PARTECIPATA AL 100% DAL CONFERENTE**

PRINCIPI CONTABILI DI RIFERIMENTO



RIFLESSI CONTABILI DEL CONFERIMENTO



## VALORI DI ISCRIZIONE DI AZIENDA E PARTECIPAZIONE

**LA SOCIETÀ CONFERITARIA**

ISCRIVE L'AZIENDA RICEVUTA PER  
UN VALORE NETTO CONTABILE NON SUPERIORE  
A QUELLO AD ESSA EFFETTIVAMENTE ATTRIBUIBILE

È AMMISSIBILE L'ISCRIZIONE PER VALORI INFERIORI AL VALORE EFFETTIVO  
SI PENSI AD ESEMPIO ALL'ISCRIZIONE IN CONTINUITÀ DI VALORI CONTABILI

SE LA CONFERITARIA È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI  
IL LIMITE MASSIMO DI VALORE DI ISCRIZIONE CONTABILE DELL'AZIENDA  
È INDIVIDUATO DALLA PERIZIA GIURATA DI STIMA O "DOCUMENTO SOSTITUTIVO"

**L'IMPRESA CONFERENTE**

ISCRIVE LA PARTECIPAZIONE RICEVUTA PER  
UN VALORE NETTO CONTABILE PARI  
A QUELLO DI ISCRIZIONE DELL'AZIENDA NELLA CONTABILITÀ DELLA CONFERITARIA

## RIFLESSI CONTABILI IN CAPO ALLA CONFERITARIA

-  **CONTROPARTITA CONTABILE DEL VALORE DI ISCRIZIONE DELL'AZIENDA**
-  **ISCRIVIBILITÀ DELL'AVVIAMENTO O DEL DISAVVIAMENTO**
-  **CONTABILIZZAZIONE "A SALDI CHIUSI" O A "SALDI APERTI"**
-  **RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA**

## ALLOCAZIONE A PATRIMONIO NETTO DEL VALORE



**CAPITALE SOCIALE**



**RISERVA SOVRAPPREZZO (CONFERITARIA PRE-ESISTENTE)**



**RISERVA DA CONFERIMENTO (CONFERITARIA NEWCO)**

- q **MAGGIORE PROTEZIONE AL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI PERDITE**
- q **MINORE VINCOLI ALLA RESTITUZIONE DEGLI APPORTI AI SOCI**
- q **NEL CASO DI CONFERITARIA SRL, PER AVERE CAPITALE < 120.000 EURO**

## AVVIAMENTO E DISAVVIAMENTO

**AI FINI DELLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA D'AZIENDA**

**È SEMPRE POSSIBILE TENERE CONTO  
(ED ISCRIVERE QUINDI NELL'ATTIVO PATRIMONIALE)**

**ANCHE DELL'AVVIAMENTO RELATIVO AL COMPLESSO AZIENDALE**

**MASSIMA H.A.3 DEL COMITATO TRIVENETO DEI NOTAI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI**

**SE IN SEDE DI CONFERIMENTO EMERGE UN AVVIAMENTO NEGATIVO (C.D. "BADWILL")**

**VA ISCRITTO NEL PASSIVO IN UN APPOSITO FONDO RISCHI**

**E UTILIZZATO DI PARI PASSO AL MANIFESTARSI DELLE PERDITE  
IN FUNZIONE DELLE QUALI È STATO STIMATO**

**DAL PUNTO DI VISTA FISCALE È UN FONDO NON RICONOSCIUTO (C.D. "T ASSATO")  
IL CUI UTILIZZO DA TITOLO AD EFFETTUARE  
CORRISPONDENTI VARIAZIONI FISCALI IN DIMINUZIONE**

## CONTABILIZZAZIONE A SALDI CHIUSI O APERTI

**CONFERIMENTO  
MODELLO  
CESSIONE**



**CONTABILIZZAZIONE "A SALDI CHIUSI"**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO CHE PORTA IL CONFERENTE A PERDERE  
IL CONTROLLO DELL'AZIENDA**

**CONFERIMENTO  
MODELLO  
TRASFORMAZIONE**



**CONTABILIZZAZIONE "A SALDI APERTI"**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO IN NEWCO PARTECIPATA AL 100% DAL CONFERENTE**

## RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

**DAL PUNTO DI VISTA FISCALE  
LA CONFERITARIA EREDITA  
I VALORI FISCALI RICONOSCIUTI IN CAPO AL CONFERENTE**

**DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE  
LA CONFERITARIA PUÒ FAR EMERGERE MAGGIORI VALORI CONTABILI  
RISPETTO AI VALORI FISCALI EREDITATI**

**NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ CONFERITARIA ISCRIVA L'AZIENDA RICEVUTA  
PER UN VALORE CONTABILE SUPERIORE AL VALORE FISCALE CHE HA "EREDITATO"  
SI GENERA UN DISALLINEAMENTO TEMPORANEO  
TRA VALORI CONTABILI E VALORI FISCALI  
CHE POTREBBE COMPORTARE L'OBBLIGO DI  
RILEVARE LA FISCALITÀ DIFFERITA AD ESSO CORRELATA**

## PRESUPPOSTI DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE



DOCUMENTO INTERPRETATIVO OIC N. 3 (§ 4.3.2)

**LA RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE È DOVUTA ANCHE NEL CASO IN CUI LA SOCIETÀ CONFERITARIA INTENDA AFFRANCARE I MAGGIORI VALORI CONTABILI APPLICANDO I REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA**

**NON È DOVUTA INVECE SE I MAGGIORI VALORI CONTABILI ISCRITTI DALLA CONFERITARIA POSSONO BENEFICIARE DEL C.D. "BONUS AGGREGAZIONI"**

55

## MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

**LA CONTROPARTITA CONTABILE DEL FONDO IMPOSTE DIFFERITE NON È LA VOCE 22 DEL CONTO ECONOMICO**

**BENSÌ**

**UNA PARI IMPLICITA RIDUZIONE DELL'EFFETTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE CHE IL CONFERIMENTO GENERA IN CAPO ALLA SOCIETÀ CONFERITARIA**

**IN SEDE DI VALUTAZIONE DELL'AZIENDA IL PERITO DEVE DUNQUE TENERE CONTO ANCH'EGLI DELLE IMPOSTE LATENTI AI FINI DEL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE PREVISTA DAGLI ARTT. 2343 O 2465 C.C.**

56

## ENTITÀ DELLE IMPOSTE DIFFERITE DA CONSIDERARE

ALiquota Ordinaria IRES	27,5%
ALiquota Ordinaria IRAP	3,9%

**IN PRESENZA DI RILEVANTI ORIZZONTI TEMPORALI DI RIASSORBIMENTO  
L'AMMONTARE DELLE IMPOSTE DIFFERITE DA CONSIDERARE  
PUÒ ESSERE OGGETTO DI ATTUALIZZAZIONI**

**NEL CASO IN CUI VI SIA LA RAGIONEVOLE ASPETTATIVA CHE  
LA SOCIETÀ CONFERITARIA SI AVVARRÀ DEI REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA  
OTTENENDO COSÌ IL RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI CONTABILI  
PUÒ ESSERE CORRETTO CONSIDERARE UN AMMONTARE DI IMPOSTE DIFFERITE  
ESATTAMENTE PARI AL FUTURO DEBITO PER IMPOSTA SOSTITUTIVA**

## ESEMPIO NUMERICO – I PARTE

## DESCRIZIONE AZIENDA CONFERITA

ELEMENTI PATRIMONIALI COMPRESI NELL'AZIENDA	VALORI FISCALI IN CAPO AL CONFERENTE	VALORI STIMATI PER IL CONFERIMENTO
AVVIAMENTO	---	50.000
IMMOBILI	100.000	250.000
MACCHINARI	20.000	30.000
CREDITI	15.000	15.000
DEBITI	80.000	80.000
VALORE NETTO TOTALE	55.000	265.000

## ULTERIORI IPOTESI DI PARTENZA

q L'ATTO DI CONFERIMENTO PREVEDE L'ALLOCAZIONE DELL'EFFETTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE PER 200.000 A CAPITALE SOCIALE E PER IL RESIDUO A RISERVA DI PATRIMONIO NETTO

q AI FINI DEL CALCOLO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA SI ASSUME L'ALiquota Ordinaria IRES

## ESEMPIO NUMERICO – II PARTE

**L'EFFETTO DI PATRIMONIALIZZAZIONE PER LA SOCIETÀ CONFERITARIA  
NON PUÒ ESSERE PARI A 265.000 EURO  
(VALORE STIMATO DELL'AZIENDA AL LORDO DELLA FISCALITÀ DIFFERITA)  
BENSÌ SOLTANTO PARI A**

<b>(+) VALORE STIMATO AZIENDA</b>		<b>265.000</b>
<b>(-) FISCALITÀ DIFFERITA SU IMMOBILI</b>	<b>(250.000 – 100.000) x 0,275</b>	<b>41.250</b>
<b>(-) FISCALITÀ DIFFERITA SU MACCHINARI</b>	<b>(30.000 – 20.000) x 0,275</b>	<b>2.750</b>
<b>(=) PATRIMONIALIZZAZIONE CONFERITARIA</b>		<b>221.000</b>

## ESEMPIO NUMERICO – III PARTE

**RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA**

<b>TIPO CONTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DARE</b>	<b>AVERE</b>
<b>ATTIVO</b>	<b>AVVIAMENTO</b>	<b>50.000</b>	
<b>ATTIVO</b>	<b>IMMOBILI</b>	<b>250.000</b>	
<b>ATTIVO</b>	<b>MACCHINARI</b>	<b>30.000</b>	
<b>ATTIVO</b>	<b>CREDITI</b>	<b>15.000</b>	
<b>PASSIVO</b>	<b>DEBITI</b>		<b>80.000</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>FONDO IMPOSTE DIFFERITE</b>		<b>44.000</b>
<b>PN</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>200.000</b>
<b>PN</b>	<b>RISERVA DA CONFERIMENTO</b>		<b>21.000</b>

## RIFLESSI CONTABILI IN CAPO ALL'IMPRESA CONFERENTE

-  **SCRITTURE DI ASSESTAMENTO**
-  **RILEVAZIONE DEL RISULTATO CONTABILE DEL CONFERIMENTO**
-  **RILEVAZIONE TRA I CONTI D'ORDINE DELLE EVENTUALI GARANZIE**
-  **RILEVAZIONE DELLA FISCALITÀ DIFFERITA**

## SCRITTURE DI ASSESTAMENTO

LA RILEVAZIONE CONTABILE DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA NELLE SCRITTURE DELL'IMPRESA CONFERENTE DEVE AVERE LUOGO IN CORRISPONDENZA DELLA DATA EFFICACIA DELL'OPERAZIONE

PRIMA DI PROCEDERE ALLA RILEVAZIONE CONTABILE DELLO "SCARICO" DELL'AZIENDA CONFERITA E DEL "CARICO" DELLA PARTECIPAZIONE

**L'IMPRESA CONFERENTE DEVE PROCEDERE AD UNA SERIE DI SCRITTURE DI ASSESTAMENTO**

AVENTI LA MEDESIMA NATURA E FINALITÀ DI QUELLE DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA CHE OGNI ANNO VENGONO EFFETTUATE ALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

LE POSTE DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE CHE IL CONFERENTE TRASFERISCE ALLA SOCIETÀ CONFERITARIA DEVONO RIFLETTERE L'ESATTO VALORE CONTABILE AD ESSE ATTRIBUIBILE ALLA DATA IN CUI L'OPERAZIONE ESPLICA I PROPRI EFFETTI GIURIDICI

È APPENA IL CASO DI SOTTOLINEARE CHE TALI SCRITTURE DEVONO ESSERE EFFETTUATE SOLO CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ED ALLE PASSIVITÀ AZIENDALI CHE RISULTANO COMPRESSE NEL COMPLESSO AZIENDALE OGGETTO DI CONFERIMENTO

## RILEVAZIONE DEL "RISULTATO" DEL CONFERIMENTO

**CONFERIMENTO  
MODELLO  
CESSIONE**



**TRA I COMPONENTI STRAORDINARI DI REDDITO  
VOCE E.20 DI CONTO ECONOMICO**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO CHE PORTA IL CONFERENTE A PERDERE IL CONTROLLO DELL'AZIENDA**

**CONFERIMENTO  
MODELLO  
TRASFORMAZIONE**



**DIRETTAMENTE A RISERVA DI PATRIMONIO NETTO  
VOCE A.VIII DEL PATRIMONIO NETTO**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO IN NEWCO PARTECIPATA AL 100% DAL CONFERENTE**

## RILEVAZIONE DELLE GARANZIE TRA I CONTI D'ORDINE

**SE IL CONFERIMENTO D'AZIENDA COMPRENDE ANCHE  
CREDITI E/O LAVORATORI DIPENDENTI  
L'IMPRESA CONFERENTE DEVE PROCEDERE ANCHE ALLE OPPORTUNE  
RILEVAZIONI TRA I CONTI D'ORDINE  
DELLE GARANZIE CHE ESSA ASSUME NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
CONFERITARIA**

**ART. 2558 C.C.**



**CHI TRASFERISCE L'AZIENDA CON CREDITI  
GARANTISCE LA LORO ESISTENZA  
E SALVO PATTO CONTRARIO  
ANCHE LA SOLVIBILITÀ DEI TERZI DEBITORI**

**ART. 2112 C.C.**



**CHI TRASFERISCE L'AZIENDA CON DIPENDENTI  
È RESPONSABILE VERSO I DIPENDENTI  
PER TUTTI I DEBITI NEI LORO CONFRONTI**

## RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

 **PRESUPPOSTI DI ISCRIZIONE**

 **ENTITÀ DELL'ACCANTONAMENTO**

 **MODALITÀ DI RILEVAZIONE**

## PRESUPPOSTI DI ISCRIZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

**ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLA CONFERITARA RICEVUTA IN CAMBIO  
PER UN VALORE CONTABILE MAGGIORE DEL COSTO FISCALE DELL'AZIENDA  
CONDIZIONE NECESSARIA MA NON SUFFICIENTE**

**+**

**EFFETTIVA PROBABILITÀ CHE INSORGA IL DEBITO LATENTE PER IMPOSTE DIFFERITE  
DOCUMENTO OIC N. 25 (§ G)**

**NEL CASO DI MAGGIORI VALORI CONTABILI ISCRITTI SU DI UNA PARTECIPAZIONE  
LA VALUTAZIONE PROBABILISTICA DELL'INSORGENZA DEL PRESUPPOSTO  
DI ISCRIZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE AD ESSI CORRELATE  
DEVE ESSERE FATTA AVENDO ESCLUSIVO RIGUARDO  
ALL'EVENTUALITÀ DEL REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE NEI FUTURI ESERCIZI**

**OGNI ALTRO ACCADIMENTO APPARE INVECE DEL TUTTO IRRILEVANTE  
IVI COMPRESA L'IPOTESI DI SVALUTAZIONI OPERATE IN BILANCIO**

## ENTITÀ DELLE IMPOSTE DIFFERITE DA STANZIARE

**LE IMPOSTE DIFFERITE VANNO STANZIATE SOLO**

**SUL 5% DEL DISALLINEAMENTO COMPLESSIVO  
SE LA PARTECIPAZIONE PRESENTA I "REQUISITI PEX"  
E L'IMPRESA CONFERENTE È UNA SOCIETÀ DI CAPITALI**

**SUL 49,72%, DEL DISALLINEAMENTO COMPLESSIVO  
SE LA PARTECIPAZIONE PRESENTA I "REQUISITI PEX"  
E L'IMPRESA CONFERENTE È UNA DITTA INDIVIDUALE O UNA SOCIETÀ DI PERSONE**

**SUL 100% DEL DISALLINEAMENTO  
SE LA PARTECIPAZIONE NON PRESENTA I "REQUISITI PEX"**

## MODALITÀ DI ISCRIZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE

**CONFERIMENTO  
MODELLO  
CESSIONE**



**L'ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE  
DIFFERITE  
È ALIMENTATO MEDIANTE  
IMPUTAZIONE ALLA VOCE 22 "IMPOSTE"  
DEL CONTO ECONOMICO**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO CHE PORTA IL CONFERENTE A PERDERE IL CONTROLLO DELL'AZIENDA**

**CONFERIMENTO  
MODELLO  
TRASFORMAZIONE**



**L'ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE  
DIFFERITE  
È ALIMENTATO MEDIANTE  
UNA PARI RIDUZIONE DELLA RISERVA  
CHE SI FORMA NEL PATRIMONIO NETTO**

**ESEMPIO**

**CONFERIMENTO IN NEWCO PARTECIPATA AL 100% DAL CONFERENTE**

## ESEMPIO NUMERICO

## VALORI CONTABILI E FISCALI IN CAPO AL CONFERENTE

ELEMENTI PATRIMONIALI	VALORI TOTALI	DI CUI CONFERITI	VALORE DI CONFERIMENTO
IMM. MATERIALI	300.000	200.000	320.000
(F.DO AMM.TO)	(70.000)	(70.000)	(70.000)
IMM.IMMATERIALI	50.000	30.000	30.000
IMM. FINANZIARIE	100.000	0	0
MAGAZZINO	60.000	60.000	60.000
CREDITI	150.000	100.000	100.000
(F.DO SVALUTAZIONE)	(5.000)	(3.000)	(3.000)
RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.000	1.000	1.000
FONDI RISCHI E ONERI	20.000	3.000	3.000
FONDO TFR	90.000	80.000	80.000
DEBITI	70.000	25.000	25.000
RATEI E RISCONTI PASSIVI	10.000	2.000	2.000
VALORE NETTO TOTALE	405.000	208.000	328.000

## CONFERIMENTO MODELLO CESSIONE

TIPO CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE
ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	320.000	
(ATTIVO)	(F.DO AMM.TO IMM. MATERIALI)	(70.000)	
ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.000	
ATTIVO	MAGAZZINO	60.000	
ATTIVO	CREDITI	100.000	
(ATTIVO)	(F.DO SVALUTAZIONE CREDITI)	(3.000)	
ATTIVO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.000	
PASSIVO	FONDI PER RISCHI E ONERI		3.000
PASSIVO	FONDO TFR		80.000
PASSIVO	DEBITI		25.000
PASSIVO	RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.000
ATTIVO	PARTECIPAZIONE IN CONFERITARIA	328.000	
RICAVI	PLUSVALENZA DA CONFERIMENTO		120.000
COSTI	IMPOSTE DIFFERITE	6.000	
PASSIVO	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		6.000

## CONFERIMENTO MODELLO TRASFORMAZIONE

TIPO CONTO	DESCRIZIONE	DARE	VERE
ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	320.000	
(ATTIVO)	(F.DO AMM.TO IMM. MATERIALI)	(70.000)	
ATTIVO	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	30.000	
ATTIVO	MAGAZZINO	60.000	
ATTIVO	CREDITI	100.000	
(ATTIVO)	(F.DO SVALUTAZIONE CREDITI)	(3.000)	
ATTIVO	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.000	
PASSIVO	FONDI PER RISCHI E ONERI		3.000
PASSIVO	FONDO TFR		80.000
PASSIVO	DEBITI		25.000
PASSIVO	RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.000
ATTIVO	PARTECIPAZIONE IN CONFERITARIA	328.000	
PN	RISERVA DA CONFERIMENTO		114.000
PASSIVO	FONDO IMPOSTE DIFFERITE		6.000

## RIFERIMENTI

**IFRS N. 3**

SI APPLICA ALLA GENERALITÀ DELLE C.D. "OPERAZIONI STRAORDINARIE"  
 FUSIONI (SIA PROPRIE CHE PER INCORPORAZIONE)  
 SCISSIONI (SIA TOTALI CHE PARZIALI)  
 CESSIONI ED I CONFERIMENTI DI AZIENDE E PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

**ESCLUSE QUELLE**

CUI PARTECIPANO ENTITÀ O ATTIVITÀ AZIENDALI SOTTO CONTROLLO COMUNE  
 C.D. "OPERAZIONI INFRAGRUPPO"

**DOCUMENTO ASSIREVI OPI N. 2**

IMPORTANTE PUNTO DI RIFERIMENTO  
 PER LE OPERAZIONI DI AGGREGAZIONI AZIENDALE  
 EFFETTUATE DA SOGGETTI CHE ADOTTANO PRINCIPI CONTABILI  
 INTERNAZIONALI  
 PER LE QUALI NON PUÒ PERÒ TROVARE APPLICAZIONE IL PRINCIPIO IFRS N. 3

## APPLICAZIONE DELLO IFRS N. 3

**IL CRITERIO DI CONTABILIZZAZIONE DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA NELLA CONTABILITÀ DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA È QUELLO DEL "METODO DELL'ACQUISTO" (PURCHASE METHOD)**

**ESSO PRESUPPONE CHE LA SOCIETÀ CONFERITARIA ISCRIVA NELLA PROPRIA CONTABILITÀ IL COMPLESSO AZIENDALE "RICEVUTO" DALL'IMPRESA CONFERENTE**

**SULLA BASE DEL COSTO SOSTENUTO PER L'AGGREGAZIONE AZIENDALE**

**ALLOCANDO DETTO COSTO TRA LE DIVERSE ATTIVITÀ, PASSIVITÀ E PASSIVITÀ POTENZIALI ACQUISITE (QUALI RISULTANTI ALLA DATA DI ACQUISIZIONE)**

**E PER L'EVENTUALE DIFFERENZA AD AVVIAMENTO POSITIVO (GODWILL) O NEGATIVO (BADWILL)**

## ALLOCAZIONE DEL COSTO SU ATTIVO E PASSIVO

**LA SOMMATORIA ALGEBRICA DEI VALORI DI ISCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEGLI ELEMENTI DEL PASSIVO TRASFERITI DALL'IMPRESA CONFERENTE RISULTA IN OGNI CASO PARI AL COSTO DELL'AGGREGAZIONE AZIENDALE FERMO RESTANDO CHE**

**L'ISCRIZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO AVVIENE SULLA BASE DEI RELATIVI FAIR VALUE ALLA DATA DI PERFEZIONAMENTO DEL CONFERIMENTO**

**QUALORA IL COSTO DELL'AGGREGAZIONE AZIENDALE RISULTI MAGGIORE DEL VALORE CORRENTE DEI SINGOLI ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'AZIENDA L'ECEDENZA POSITIVA VIENE RILEVATA COME AVVIAMENTO NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA CONFERITARIA**

**QUALORA VICEVERSA IL COSTO DELL'AGGREGAZIONE AZIENDALE RISULTI INFERIORE AL VALORE CORRENTE DEI SINGOLI ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'AZIENDA L'ECEDENZA NEGATIVA DEVE ESSERE IMPUTATA A RIDUZIONE DEI PREDETTI VALORI CORRENTI INFATTI IL VALORE DI ISCRIZIONE DELL'AZIENDA NELLA CONTABILITÀ DELLA CONFERITARIA NON PUÒ ECCEDERE IL COSTO DELL'AGGREGAZIONE AZIENDALE**

## GOODWILL E BADWILL

**LA DIFFERENZA TRA  
IL COSTO SOSTENUTO PER L'AGGREGAZIONE AZIENDALE  
ED IL FAIR VALUE DELLE ATTIVITÀ, DELLE PASSIVITÀ E DELLE PASSIVITÀ POTENZIALI  
TRA LE QUALI DETTO COSTO È STATO ALLOCATO  
SE POSITIVA**  
COSTITUISCE L'AVVIAMENTO CHE EMERGE NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE DELLA  
SOCIETÀ CONFERITARIA

DETTO AVVIAMENTO VIENE DUNQUE INIZIALMENTE MISURATO AL COSTO  
INTESO COME ECCEDEZZA DEL COSTO DELL'AGGREGAZIONE AZIENDALE  
SUL VALORE CORRENTE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'AZIENDA CONFERITA  
SE POSITIVO  
**È SUCCESSIVAMENTE SOGGETTO AL C.D. "IMPAIRMENT TEST"  
PREVISTO DAL PRINCIPIO IAS N. 36**

IL VALORE DI ISCRIZIONE DELL'AVVIAMENTO (GODWILL)  
O DELL'AVVIAMENTO NEGATIVO (BADWILL)  
È INOLTRE INFLUENZATO DALL'ISCRIZIONE  
DELLA FISCALITÀ DIFFERITA PASSIVA O ATTIVA

## IL CONFERIMENTO D'AZIENDA È

-  **NEUTRALE AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO**
-  **IRRILEVANTE AI FINI IRAP**
-  **ESCLUSO DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE IVA**
-  **SOGGETTO ALLE IMPOSTE "D'ATTO" IN MISURA FISSA**

## REGIME "NATURALE" DEI CONFERIMENTI

$$\begin{aligned} & \text{PLUSVALENZA IMPONIBILE DA CONFERIMENTO} \\ & \quad = \\ & \quad \text{VALORE NORMALE DEL BENE CONFERITO} \\ & \quad \quad - \\ & \quad \text{COSTO FISCALE DEL BENE IN CAPO AL CONFERENTE} \end{aligned}$$

ART. 9 DEL TUIR

## REGIME "SPECIALE" DEI CONFERIMENTI D'AZIENDA

ART. 175  CRITERIO DEROGATORIO  
DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

ART. 176  REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE  
DELL'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO

## EFFETTI DELL'ART. 176

L'OPERAZIONE DI CONFERIMENTO VIENE EFFETTUATA  
IN REGIME DI PERFETTA NEUTRALITÀ FISCALE

**IN CAPO AL CONFERENTE**  
IRRILEVANZA FISCALE DELL'OPERAZIONE  
NO PLUSVALENZE A PRESCINDERE DAL  
VALORE NORMALE E DAL VALORE DI ISCRIZIONE CONTABILE

**IN CAPO ALLA CONFERITARIA**  
SUBENTRO NELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEL CONFERENTE  
ASSUNZIONE DELL'AZIENDA IN REGIME DI CONTINUITÀ FISCALE

## AMBITO DI APPLICAZIONE

QUALSIASI TIPOLOGIA DI IMPRESA CONFERENTE  
**E**  
QUALSIASI TIPOLOGIA DI SOCIETÀ CONFERITARIA  
ANCHE SOCIETÀ DI PERSONE

SIA CONFERENTE CHE CONFERITARIA DEVONO ESSERE RESIDENTI IN ITALIA  
**TUTTAVIA**  
IL REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE PREVISTO DAL CO. 1 DELL'ART. 176  
SI APPLICA ANCHE AI CONFERIMENTI D'AZIENDA  
IN CUI UNO TRA CONFERENTE E CONFERITARIO È UN SOGGETTO NON RESIDENTE  
PURCHÈ IL CONFERIMENTO ABBAIA AD OGGETTO AZIENDE SITUATE IN ITALIA

**SEMPRE IRRILEVANTE LA DURATA DEL POSSESSO  
DELL'AZIENDA DA PARTE DEL CONFERENTE**

## EFFETTI PER IL CONFERENTE

**TRATTANDOSI DI REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE  
NON SI GENERA ALCUNA PLUSVALENZA IMPONIBILE  
IVI COMPRESO IL CASO IN CUI EMERGA UNA PLUSVALENZA CONTABILE**

### **LA PARTECIPAZIONE NELLA CONFERITARIA RICEVUTA IN CAMBIO**

-  **VIENE ASSUNTA DAL CONFERENTE AD UN COSTO FISCALE PARI A QUELLO DELL'AZIENDA CONFERITA (EVENTUALE DISALLINEAMENTO)**
-  **SI CONSIDERA POSSEDUTA DAL CONFERENTE A DECORRERE DALLA DATA DI POSSESSO DELL'AZIENDA CONFERITA**
-  **SI CONSIDERA ISCRITTA TRA LE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE NEI BILANCI IN CUI RISULTAVANO ISCRITTI I BENI DELL'AZIENDA CONFERITA**

## EVENTUALE AVVIAMENTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO

**SECONDO LA CIRC. AGENZIA ENTRATE 4.3.2010 N. 8/E (§ 2)**  
**SE IL CONFERENTE**  
**HA UN AVVIAMENTO ISCRITTO IN RELAZIONE ALL'AZIENDA CHE CONFERISCE**  
**E QUESTO AVVIAMENTO È FISCALMENTE RICONOSCIUTO**  
**PERCHÉ ACQUISITO A TITOLO ONEROSO OPPURE AFFRANCATO**  
**IL CONFERIMENTO DELL'AZIENDA COMPORTA**  
**L'ELIMINAZIONE DELL'AVVIAMENTO SUL PIANO CONTABILE**  
**MA LA PROSECUZIONE EXTRA-CONTABILE DELL'AMMORTAMENTO FISCALE**  
**E IL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE RISULTA PARI**  
**AL VALORE FISCALE DELL'AZIENDA CONFERITA AL NETTO PERÒ DELL'AVVIAMENTO**  
**IN ALTRE PAROLE**  
**IL VALORE FISCALE DELL'AVVIAMENTO NON PASSA AL CONFERITARIO**  
**TESI ASSOLUTAMENTE NON CONDIVISIBILE**

## QUADRO EC

**SE IL CONFERENTE HA OPERATO DEDUZIONI EXTRA-CONTABILI  
CON OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO EC  
LETT. B) COMMA 4 ART. 109 DEL TUIR  
IL VINCOLO DI SOSPENSIONE DI IMPOSTA  
SI TRASFERISCE IN CAPO ALLA CONFERITARIA  
**MA SOLO SE**  
LA CONFERITARIA "ISCRIVE" NEL PROPRIO QUADRO EC  
I DISALLINEAMENTI EREDITATI DAL QUADRO EC DEL CONFERENTE**

83

## EFFETTI PER LA CONFERITARIA



**CONTINUITÀ DEI VALORI FISCALI**



**SUBENTRO NELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEL CONFERENTE**

84

## CONTINUITÀ DEI VALORI FISCALI

**LA CONFERITARIA  
A PRESCINDERE DAI VALORI DI ISCRIZIONE CONTABILE  
EREDITA I VALORI FISCALI RISULTANTI IN CAPO AL CONFERENTE  
ALLA DATA DI EFFICACIA DEL CONFERIMENTO**

**SE  
PER UNO O PIÙ ELEMENTI DELL'AZIENDA CONFERITA  
I VALORI CONTABILI DIVERGONO DA QUELLI FISCALI  
SI DETERMINA IL C.D. "DISALLINEAMENTO"**

**SUI "DISALLINEAMENTI" RELATIVI A SINGOLI ELEMENTI PATRIMONIALI DELL'AZIENDA  
LA CONFERITARIA DEVE ISCRIVERE LE IMPOSTE DIFFERITE  
NON DEVONO ESSERE INVECE ISCRITTE LE IMPOSTE DIFFERITE  
SUL "DISALLINEAMENTO" CHE INSISTE SULL'EVENTUALE VOCE DI AVVIAMENTO**

## DEROGHE ALLA CONTINUITÀ DEI VALORI FISCALI

**AGEVOLAZIONE  
"BONUS AGGREGAZIONI"**



**COMMI 242 - 249 DELL'ART. 1 DELLA L.  
296/2006  
ART. 4 DEL DL 5/2009**

**IMPOSTA SOSTITUTIVA  
"ORDINARIA"**



**CO. 2-TER DELL'ART. 176 DEL TUIR**

**IMPOSTA SOSTITUTIVA  
"DEROGATORIA"**



**CO. 10 DELL'ART. 15 DEL DL 185/2008**

## SUBENTRO NELLE POSIZIONI SOGGETTIVE

### AI FINI FISCALI

LA CONFERITARIA SUBENTRA NELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEL CONFERENTE

E' UN EFFETTO SUCCESSORIO  
ANALOGO  
A QUELLO DI FUSIONI E SCISSIONI

MA LIMITATO  
ALLE SOLE POSIZIONI SOGGETTIVE RELATIVE AGLI ELEMENTI DELL'ATTIVO E DEL  
PASSIVO DELL'AZIENDA CONFERITA

DOVE INVECE  
L'EFFETTO SUCCESSORIO DI FUSIONI E SCISSIONI È UNIVERSALE

## AMMORTAMENTO FISCALE DELLA CONFERITARIA

L'AMMORTAMENTO FISCALE SUI CESPITI  
NON RICOMINCIA BENSÌ PROSEGUE  
SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

NO DIMEZZAMENTO ALIQUOTA

IL VALORE SU CUI CALCOLARE L'AMMORTAMENTO FISCALE  
È IL COSTO SOSTENUTO A SUO TEMPO DAL CONFERENTE

A PRESCINDERE DALLA MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE  
UTILIZZATA DALLA CONFERITARIA

## ADEMPIMENTI

**I DISALLINEAMENTI TRA  
VALORI FISCALI E VALORI CONTABILI  
DETERMINATI DAI CONFERIMENTI EX ART. 176  
RICHIEDONO LA COMPILAZIONE  
DI APPOSITO PROSPETTO DI RACCORDO**

**QUADRO RV DEL MODELLO UNICO**

## CONFERIMENTO DELL'UNICA AZIENDA

**IL PROVENTO CHE L'IMPREDITORE INDIVIDUALE CONSEGUE  
PER EFFETTO DELLA EVENTUALE  
CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA IN CAMBIO  
DEL CONFERIMENTO IN SOCIETÀ DELL'UNICA AZIENDA CHE POSSEDEVA  
COSTITUISCE SEMPRE  
UN REDDITO DIVERSO  
COME PLUSVALENZA SU PARTECIPAZIONE QUALIFICATA  
IVI COMPRESO IL CASO IN CUI LA PARTECIPAZIONE  
NON RAGGIUNGESSE LE SOGLIE DI QUALIFICAZIONE**

## ATTO DI CONFERIMENTO DI AZIENDA

**L'IMPOSTA DI REGISTRO  
SI APPLICA IN MISURA FISSA**

**SE  
NEL COMPLESSO AZIENDALE CONFERITO  
SONO COMPRESI BENI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI  
ANCHE LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI  
SI APPLICANO IN MISURA FISSA**

**LA RISOLUZIONE AGENZIA ENTRATE 23.11.2007 N. 341/E  
AFFERMA INOPINATAMENTE CHE  
SULLA COMPONENTE IMMOBILIARE DEL COMPLESSO AZIENDALE CONFERITO  
LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI SI APPLICANO IN MISURA PROPORZIONALE**

## OPERAZIONI FUORI CAMPO



**RETTIFICA DELLA DETRAZIONE IVA SUI CESPITI**



**TRASFERIMENTO DEL CREDITO IVA ALLA CONFERITARIA**



**TRASFERIMENTO DEL PLAFOND IVA ALLA CONFERITARIA**



**COMUNICAZIONI AGLI UFFICI IVA EX ART. 35 DPR 633**

## IPOSTESI FISCALMENTE INTERESSANTE DAL 2004

**RIFORMA FISCALE**



**ABOLIZIONE SOSTITUTIVA DEL 19%  
+  
INTRODUZIONE PEX**

**RIFORMA SOCIETARIA**



**NOMINA DIRETTA DEL PERITO  
PER I CONFERIMENTI IN NATURA  
NELLE SRL**

## SCHEMA OPERATIVO

**CONFERIMENTO DELL'AZIENDA IN NEWCO SRL  
IN REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE EX ART. 176**



**CESSIONE IN REGIME PEX DELLA PARTECIPAZIONE AL 100%  
POSSEDUTA DAL CONFERENTE NELLA CONFERITARIA**

**I MAGGIORI VALORI DELL'AZIENDA CONFERITA  
RISPETTO A QUELLI "EREDITATI" IN REGIME DI NEUTRALITÀ FISCALE  
POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI SUL PIANO FISCALE  
MEDIANTE OPZIONE PER UNO DEI REGIMI DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA  
OPPURE GRATUITAMENTE SE OPERA IL C.D. "BONUS AGGREGAZIONI"**

## REQUISITI PER LA PEX



**ININTERROTTO POSSESSO DELLA PARTECIPAZIONE PER 12 MESI**



**PRIMA ISCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**



**PARTECIPATA NON RESIDENTE IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA COMPRESI NELLA BLACK LIST**



**PARTECIPATA ESERCENTE ATTIVITÀ COMMERCIALE EFFETTIVA**

## INTERROTTO POSSESSO

**PARTECIPAZIONE  
RICEVUTA IN CAMBIO  
DEL CONFERIMENTO  
EX 176**



**PER IL CONFERENTE  
IL POSSESSO DECORRE RETROATTIVAMENTE  
DALLA DATA DI ACQUISIZIONE  
DELL'AZIENDA CONFERITA**

**PARTECIPAZIONI  
COMPRESI  
NELL'AZIENDA  
CONFERITA EX 176**



**PER LA CONFERITARIA  
IL POSSESSO DECORRE RETROATTIVAMENTE  
DALLA DATA DI ACQUISIZIONE DELLA  
PARTECIPAZIONE DA PARTE DEL CONFERENTE**

## PRIMA ISCRIZIONE TRA LE IMMOBILIZZAZIONI

**PARTECIPAZIONE  
RICEVUTA IN CAMBIO  
DEL CONFERIMENTO  
EX 176**



**REQUISITO SEMPRE SODDISFATTO  
PER ESPRESSA PREVISIONE DELL'ART. 176**

**PARTECIPAZIONI  
COMPRESSE  
NELL'AZIENDA  
CONFERITA EX 176**



**VALE LA PRIMA ISCRIZIONE OPERATA  
ANTE CONFERIMENTO DAL CONFERENTE  
IL CONFERIMENTO EX ART. 176 NON CONSENTE DI  
"RICLASSIFICARE AI FINI PEX" LE PARTECIPAZIONI  
TRASFERITE CON L'AZIENDA**

## REQUISITI DELLA PARTECIPATA

**I REQUISITI DI RESIDENZA E DI COMMERCIALITÀ DELLA PARTECIPATA  
DEVONO SUSSISTERE ININTERROTTAMENTE  
DALL'INIZIO DEL TERZO PERIODO DI IMPOSTA  
ANTERIORE AL REALIZZO DELLA PLUSVALENZA**

**SE LA PARTECIPATA  
È STATA COSTITUITA MEDIANTE CONFERIMENTO EX ART. 176  
LA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DEVE ESSERE TRIENNALE  
ANCHE SE LA PARTECIPATA ESISTE DA MENO DI TRE ANNI  
PER IL "TEMPO MANCANTE" SI VA A VERIFICARE  
IN CAPO AL CONFERENTE EX ART. 176**

**FONDATI DUBBI DELL'ASSONIME  
SULL'OBLIGO DI "VERIFICA RETROATTIVA" IN CAPO AL DANTE CAUSA  
RELATIVAMENTE AL REQUISITO DI EFFETTIVA COMMERCIALITÀ**

## VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

### **IL CONFERENTE-CEDENTE**

**ANZICHÉ REALIZZARE UNA PLUSVALENZA DA CESSIONE D'AZIENDA  
IMPONIBILE AL 100%**

**REALIZZA UNA PLUSVALENZA DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONE CON REQUISITI PEX  
IMPONIBILE SOLO PER IL 5% ED ESENTE PER IL RESTANTE 95%**

### **L'ACQUIRENTE**

**PUÒ COMUNQUE OTTENERE IL RICONOSCIMENTO FISCALE  
DEL MAGGIOR VALORE PAGATO RISPETTO AL VALORE FISCALE  
DELLA SOTTOSTANTE AZIENDA CONFERITA IN NEUTRALITÀ**

**PAGANDO LE IMPOSTE SOSTITUTIVE  
SUI MAGGIORI VALORI CONTABILI ISCRITTI DALLA CONFERITARIA SULL'AZIENDA  
OPPURE SUL DISAVANZO DA ANNULLAMENTO NEL CASO DI SUCCESSIVA FUSIONE**

## IMPOSTE SUL REDDITO ED ELUSIONE

### **LO SCHEMA OPERATIVO**

**CONFERIMENTO DELL'AZIENDA EX ART. 176**

**E**

**SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA**

**IMPLEMENTATO AL FINE DI USUFRUIRE DELLA PEX AL 95% DI CUI ALL'ART. 87**

**O DI QUELLA AL 49,72% DI CUI AGLI ARTT. 58 E 67 CO. 1 LETT. C)**

**È ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE**

**DELL'ART. 37-BIS DEL DPR 600/73**

**IVI COMPRESO IL CASO IN CUI LA CONFERITARIA  
OPTI PER IL REGIME DI IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA  
FINALIZZATO AL RICONOSCIMENTO FISCALE  
DEI MAGGIORI VALORI CONTABILI ISCRITTI**

## VANTAGGI FISCALI AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE

**LO SCHEMA OPERATIVO**  
**CONFERIMENTO DELL'AZIENDA EX ART. 176**  
**E**  
**SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA**  
**GENERA UN RISPARMIO FISCALE ANCHE AI FINI DELLE IMPOSTE D'ATTO**

**INFATTI**  
**LA CESSIONE D'AZIENDA È SOGGETTA ALLE IMPOSTE D'ATTO**  
**IN MISURA PROPORZIONALE**

**MENTRE**  
**IL CONFERIMENTO D'AZIENDA È SOGGETTO ALLE IMPOSTE D'ATTO**  
**IN MISURA FISSA**

**E**  
**LA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE RICEVUTA IN CAMBIO DAL CONFERENTE**  
**NON È SOGGETTA ALLE IMPOSTE D'ATTO**

101

## IMPOSTE D'ATTO ED ELUSIONE

**LA "TRASFORMAZIONE" DELLE IMPOSTE D'ATTO DA PROPORZIONALI A FISSE**  
**PER EFFETTO DELLA CESSIONE D'AZIENDA SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE**  
**NELLA SOCIETÀ IN CUI È STATA PREVIAMENTE CONFERITA**

**È A FORTE RISCHIO DI CONTESTAZIONE FISCALE**

**IN CASI ANALOGHI**  
**L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA FA LEVA SU**  
**ART. 20 DEL DPR 131/1986**

**INOLTRE**  
**A DECORRERE DAL 4.7.2006**  
**BISOGNA TENERE CONTO ANCHE DEL DISPOSTO DEL**  
**ART. 53-BIS DEL DPR 131/1986**

**INFINE**  
**L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA PUÒ SEMPRE INVOCARE LA**  
**"CLAUSOLA GENERALE ANTI-ABUSO" DI DERIVAZIONE GIURISPRUDENZIALE**

102

## CONTRODEDUZIONI ART. 20 DEL DPR 131/1986

LA NORMA CONSENTE LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ATTO  
SULLA BASE DEL SUO EFFETTIVO CONTENUTO GIURIDICO  
RIQUALIFICAZIONE "STATICA"

**NON**

SULLA BASE DEGLI EFFETTI ECONOMICI "COMPLESSIVI" CHE CONCORRE A GENERARE  
RIQUALIFICAZIONE "DINAMICA"

L'ART. 20 DEL DPR 131/1986 NON PUÒ ESSERE USATO COME UNA SORTA DI  
NORMA ANTIELUSIVA GENERALE PER L'AMBITO DELLE IMPOSTE D'ATTO

**IN SENSO CONFORME**

STUDIO N. 95/2003/T DEL 26.3.2004 DEL NOTARIATO  
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO, SENTENZA 30.6.2010 N. 76/7/10

**CONTRA**

COMMISSIONE TRIBUTARIA DI FIRENZE SENTENZA 3.2.2009 N. 90 DELLA SEZIONE XIX

## CONTRODEDUZIONI ART. 53-BIS DEL DPR 131/1986

SE ANCHE L'ART. 53-BIS CONSENTISSE DI ATTIVARE  
L'ART. 37-BIS DEL DPR 600/1973  
AI FINI DELLE IMPOSTE D'ATTO

PER LE OPERAZIONI  
DI CONFERIMENTO D'AZIENDA E SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

**L'UTILIZZO DELL'ART. 37-BIS È PRECLUSO DAL CO. 3 DELL'ART. 176 DEL TUIR**

## NATURA COMUNQUE LECITA DEL RISPARMIO FISCALE

SE ANCHE FOSSERO APPLICABILI PRESUPPOSTI NORMATIVI DI MATRICE ANTIELUSIVA  
OPPURE SI INVOCASSE LA CALUSOLA GENERALE ANTIABUSO

**IL RISPARMIO DI IMPOSTA GENERATO AI FINI DELLE IMPOSTE D'ATTO  
DALLO SCHEMA OPERATIVO CONFERIMENTO AZIENDA – CESSIONE PARTECIPAZIONE  
POTREBBE CONSIDERARSI REALIZZATO MEDIANTE SCELTE ARTIFICIOSE  
VOLTE APPOSITAMENTE AL CONSEGUIMENTO DI RISPARMI ALTRIMENTI INDEBITI  
ESCLUSIVAMENTE NEL CASO IN CUI**

**IL CONFERIMENTO – CESSIONE  
VENISSE SEGUITO DALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLA CONFERITARIA NELLA SOCIETÀ ACQUIRENTE LA PARTECIPAZIONE**

**IN ASSENZA DI QUESTO ULTERIORE PASSAGGIO  
IL RISPARMIO È DA RITENERSI PERFETTAMENTE LEGITTIMO  
PERCHÉ LA SCELTA DI CONFERIRE PRIMA L'AZIENDA E CEDERE POI LA  
PARTECIPAZIONE**

**È PERFETTAMENTE ALTERNATIVA  
ALLA SCELTA DI COSTITUIRE PRIMA UNA NEWCO CONFERENDO FINANZA  
E POI ACQUISTARE L'AZIENDA**